

Cooperativa L'istrice – Regolamento interno

Premessa

1. Il presente regolamento interno è stato approvato dall'assemblea della Cooperativa in data 13-09-2018 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 14-09-2018. Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci. Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Genova.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 1.

1. Il Regolamento interno della **cooperativa l'istrice** è scritto e approvato allo scopo di disciplinare l'organizzazione del lavoro all'interno della cooperativa, per poter meglio raggiungere gli scopi sociali della cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

I valori di fondo cui la cooperativa si ispira sono principalmente *responsabilità individuale e solidarietà*, e si esprimono insieme nel *mutuo soccorso*. Il terreno di azione della cooperativa è il lavoro, espressione di *responsabilità individuale e solidarietà*, e da qui configurabile anche nella forma del mutuo appoggio.

2. collaborazione e responsabilità costituiscono i riferimenti irrinunciabili perché il lavoro cooperativo possa avvenire in un contesto caratterizzato da uno spirito di fondo originale perché favorevole, positivo e non alienante nei confronti delle persone.

Articolo 2. Ammissione dei soci.

1. Per le modalità di ammissione del Socio, in aggiunta a quanto già espresso dall'articolo 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può richiedere all'aspirante Socio tutte le ulteriori informazioni e i documenti che riterrà opportuni, nel rispetto delle normative vigenti.
2. Il Presidente o un suo delegato potrà altresì effettuare colloqui preliminari per verificare la disponibilità del Socio a condividere i principi che sono alla base della Cooperativa stessa.

Articolo 3. Soci

1. I soci della cooperativa:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'azienda;
 - b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

Articolo 2. Sulla tipologia dei contratti della cooperativa

La cooperativa stipula appalti nella forma di:

Appalto d'opera, ex.art. 1655 provvedendo alla organizzazione dei mezzi necessari e assumendosi il rischio d'impresa.

Appalto di servizi, ex.art. 1677 (prestazione continuativa o periodica di servizi)

Articolo 5. Dei soci e del lavoro

In base alla recente legge n.81/2017, e all'abrogazione dell'art.69 bis del d.lgs. 276/2003, la presunzione in forza della quale la prestazione resa da un soggetto titolare di p.iva si considerava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' venuta a cadere.

L'amministrazione della cooperativa l'istrice spetta a tutti i soci del consiglio di amministrazione, con firma disgiuntiva. La qualifica di titolare della cooperativa e datore di lavoro spetta a ciascun socio del consiglio di amministrazione.

I soci della cooperativa l'istrice sono tutti quanti lavoratori autonomi **non imprenditori** con p.iva iscritti alla gestione separata inps.

I soci della cooperativa si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti della cooperativa.

Le loro prestazioni assumono la forma del contratto d'opera come disciplinato dall'articolo 2222 del codice civile.

Un abitante del territorio, non socio, potrà lavorare ad un'opera o servizio, senza partita iva in qualità di lavoratore autonomo occasionale, sempre secondo il medesimo articolo 2222. Per non perdere i requisiti della mutualità la cooperativa limiterà le occasioni di lavoro rivolte ai non soci.

Articolo 6. Modalità di svolgimento dell'incarico

I soci che effettuano prestazioni per conto della cooperativa l'istrice hanno la titolarità del contratto d'opera. La cooperativa lavora nell'ottica della responsabilizzazione individuale ed è l'assemblea dei soci a deliberare sulle modalità di svolgimento degli incarichi.

Articolo 7. Organizzazione aziendale

Nello svolgimento della propria attività per mezzo dei propri soci la Società cooperativa si impegna a rispettare il proprio criterio di equità, responsabilità e giustizia sociale, sia verso i soci che con riferimento a terzi. In proposito al tema dell'organizzazione, il socio potrà partecipare alle possibilità di lavoro offerte dalla Società in seguito al manifestarsi della seguente procedura:

- richiesta alla cooperativa di servizi da parte di privati o Ditte committenti, con l'indicazione delle qualifiche e specializzazioni richieste nonché dei rischi specifici connessi all'utilizzo delle attrezzature necessarie, fornite dalle stesse committenti, e dell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa;
- accettazione dell'incarico da parte della cooperativa e susseguente stipula del contratto;
- organizzazione, a livello assembleare, delle modalità operative che ogni socio interessato all'incarico intende attuare;
- rendiconto dell'attività svolta con conseguente definizione delle spese sostenute in nome e per conto della cooperativa. Tale rendiconto, necessario per la fatturazione da parte della società e per il conseguente incasso del corrispettivo statuito, deve essere presentato al termine di ogni lavoro ovvero, qualora quest'ultimo prevedesse periodi di attività di più mesi, deve essere presentato entro i primi quattro giorni successivi alla fine del mese di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2521 cod. civ., i criteri di svolgimento dei rapporti tra la società ed i singoli soci, nel rispetto della parità di trattamento tra gli stessi, per il conseguimento del vantaggio mutualistico consistente nella possibilità di partecipare ai lavori appaltati della società, sono di seguito specificati:

- è prevista la possibilità, per le Ditte committenti i vari servizi tecnici richiesti alla cooperativa, di indicare esse stesse le persone di soci che ritengono avere i requisiti professionali rispondenti ai lavori da eseguire;
- qualora tale indicazione diretta non vi fosse, la cooperativa conferirà l'incarico al socio tenuto conto della specificità dei servizi richiesti, delle qualifiche e delle specializzazioni necessarie per la loro esecuzione, nonché dei rischi specifici connessi all'utilizzo delle attrezzature per l'esecuzione del servizio e dell'ambiente in cui deve svolgersi l'attività lavorativa.

Al fine di accelerare e migliorare i tempi di risposta della cooperativa alle sollecitazioni del mercato, il socio ha la possibilità di farsi promotore dell'attività della società, segnalando gli eventuali possibili contratti e lavori, senza diritto ad alcuna indennità e provvigione.

Fermo restando quanto indicato al punto precedente, l'effettuazione di ogni servizio è subordinata all'accettazione, da parte della cooperativa, della richiesta di servizio della Ditta committente.

Per l'effettuazione dei servizi tecnici, la cooperativa richiede alle Ditte committenti il rispetto di tutte le norme attinenti la tutela del lavoratore sia in materia di salute che di sicurezza sul lavoro, come previste dalla vigente legislazione. Al fine di agevolare, a questo proposito, qualsivoglia procedura di controllo e verifica sui luoghi, la cooperativa richiede alle Ditte committenti la nomina di un responsabile di riferimento sia per le procedure amministrative che tecniche. Inoltre, viene richiesto al socio che presta servizio di fare quanto richiesto dalla committente per il rispetto della normativa prevista sia in materia di salute che di sicurezza sul lavoro. La non regolarità del luogo di lavoro rispetto a tali normative è ritenuto motivo di giustificata rinuncia, da parte del socio, dall'incarico, previa comunicazione sia al responsabile della Ditta committente che alla cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione può intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che non rispettino quanto previsto dal presente punto del Regolamento.

La cooperativa si riserva di poter permettere al socio di incassare direttamente dalla Ditta committente il corrispettivo della fattura da questa emessa per il servizio prestato, a termine del lavoro o del mese di lavoro. Tale possibilità non comporta il riconoscimento, da parte della cooperativa, di alcun beneficio economico aggiuntivo in favore del socio, il quale avrà l'obbligo di trasferire le somme incassate alla cooperativa nei tempi con essa concordati.

In considerazione della dislocazione geografica sia dei soci che delle Ditte committenti, la cooperativa stabilisce che, in caso di servizio, ai fini del rimborso delle spese e delle indennità di trasferta si tiene conto del domicilio del socio. La trasferta e/o il rimborso chilometrico sarà riconosciuto, ai sensi di legge, allorché il servizio sia effettuato al di fuori del comune di residenza e/o domicilio del socio.

I percorsi chilometrici effettuati dai soci, con mezzi propri, per conto della cooperativa saranno rimborsati per gli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi.

Articolo 8. Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro autonomo

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro autonomo, le relative disposizioni di legge. Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

Articolo 9 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato.

I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento dei lavori, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza;

I soci, se soggetti all'iscrizione all'Inail, sono obbligati, salvo cause di forza maggiore, a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità o avvenuto in itinere; il certificato deve essere trasmesso o recapitato a mano alla cooperativa, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro i due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.

Articolo 10. Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 11. Il ristorno

1. Avendo il ristorno natura di costo di esercizio, deve essere allocato tra i componenti negativi del conto economico del bilancio d'esercizio. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni. Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società. La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto. Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo, lett. B), della Legge n. 142 del 2001, è fatto divieto alla cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei compensi complessivi corrisposti al socio, considerando come tali i trattamenti economici determinati dal Regolamento interno della cooperativa ex lege 142/2001. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante: -integrazioni dei compensi - aumento gratuito del capitale sociale.

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci operatori con la cooperativa. Tali criteri possono essere variamente combinati tra loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in cooperativa e disciplinati nel Regolamento interno ex lege 142/2001, purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, previsto dall'articolo 2516 C.C. Stante ciò, la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa, nonché nella relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa, di cui all'articolo 2545 c.c. .

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di

determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio. Inoltre, l'assemblea dei soci delibera sulle modalità di erogazione dei ristorni, che possono essere liquidati direttamente o indirettamente. E' tuttavia ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista. Nel caso di erogazione diretta, la cooperativa liquida il ristorno mediante una prestazione in denaro, ad integrazione del compenso percepito dal socio nel corso dell'anno. Nel caso di erogazione indiretta, la cooperativa liquida il ristorno attraverso un aumento del capitale sociale in favore del socio. L'aumento della partecipazione sociale può essere deliberato attraverso l'emissione di nuove azioni, oppure attraverso l'aumento del valore della quota sociale già posseduta dal socio, ovvero mediante l'emissione di azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari in favore del socio, qualora previsti nello statuto. In ogni caso, non si applicano i limiti massimi di partecipazione sociale contenuti nell'articolo 2525C.C. .

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 12. Crisi Aziendale

Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione convocherà tempestivamente l'assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

L'assemblea, ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001 potrà deliberare un piano di intervento. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà possibile effettuare il ristorno di cui all'articolo 10 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto anche economiche, stabilite dall'assemblea stessa.

Articolo 13. Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.